

Accordo sindacale

Tra le OO.SS, CISL Scuola Lombardia, rappresentato da Giovanna Muselli, FLC Cgil Lombardia, rappresentato da Claudio Arcari, UIL Scuola Milano Lombardia, rappresentato da Andrea Cravotta, SNALS Confasal rappresentato da Fabrizio Ricci

e

AEF, rappresentata da Enrico Millefanti, Paolo Cesana, Diego Montrone, Stefano Salina

Premesso che:

- il D.Lgs 81/2015 riguardante la disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, entrato in vigore il 26 giugno 2015, sancisce che i contratti di collaborazione effettuati nel corso del 2015, qualora si estendessero oltre il 1 gennaio 2016, dovranno rispettare anche i requisiti indicati nell'art. 2, comma 1 del Decreto indicato, per non incorrere nell'applicazione della disciplina del lavoro subordinato, ad eccezione di quelle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche e quelle prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
- l'accordo sindacale stipulato il 7 agosto 2015, tra le le Associazioni FORMA e CENFOP e le OO.SS. FLC-CGIL, CISL SUOLA, UIL SCUOLA e SNALS-CONFAL riguardante la stabilizzazione dei lavoratori già in servizio presso gli Enti / istituzioni formative con contratti di collaborazione e nel contempo di salvaguardare la specificità del settore e l'esigenza di ricorrere a competenze specialistiche attivando contratti di collaborazione professionale con personale esterno;
- l'attuale situazione del comparto della FP in Regione Lombardia sta vivendo diverse problematiche sia in ordine alla progressiva riduzione complessiva delle risorse destinate alla formazione e in particolare quelle sul DDIF, sia per gli aspetti economici finanziari derivanti dalla progressiva riduzione del costo riconosciuto per singolo allievo, dalle modalità di erogazione delle risorse e dagli adempimenti richiesti, con la contemporanea aggiunta delle novità riguardanti il possibile avvio della sperimentazione verso il sistema duale della FP anche nella nostra regione che comporterà una profonda revisione organizzativa e un rinnovato fabbisogno di professionalità,

si concorda

un'applicazione progressiva dell'accordo nazionale, per gli gli Enti accreditati in Lombardia che applicano il CCNL della Formazione Professionale, con la definizione di priorità e criteri e, con la revisione dell'istituto contrattuale della RPA che contempli le peculiarità sopra descritte in Regione Lombardia.

A tal fine

si concorda quanto segue:

Progressione nel tempo - piano triennale:

si procederà all'assunzione a livello di singolo Ente/Istituzione formativa accreditata con le caratteristiche sopra descritte, nel corrente anno formativo, di un numero minimo del 20% di collaboratori da individuare tra coloro che, nel precedente AF, hanno svolto oltre 400 ore di attività frontale o oltre 795 ore di altre funzioni e per i quali si rende necessario l'impiego nell'anno formativo 2015/2016. Nei successivi due anni, avendo ad obiettivo la stabilizzazione di gran parte dei collaboratori, compatibilmente con le condizioni che si realizzano dal punto di vista economico/finanziario derivanti dalle scelte assunte da Regione Lombardia in tal senso, si procederà a convenire, ogni singolo anno, sulle % minima di stabilizzazioni da formalizzare sino al raggiungimento della possibile piena stabilizzazione.

Priorità e criteri.

Si conviene di privilegiare nell'assunzione, all'interno della quantità annuale definita per il triennio, i collaboratori che rientrano tra le priorità e i criteri che verranno definiti in ogni singolo Ente con le rappresentanze regionali delle OO.SS.

Si concorda, inoltre che,

condizione per l'assunzione, a tempo indeterminato, sia la sottoscrizione di un atto di conciliazione in una delle sedi di cui all'art. 2113, comma 4 del codice civile con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro (vedi allegato). Al contempo il datore di lavoro, nei dodici mesi successivi all'assunzione, non recederà dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa, ovvero per giustificato motivo soggettivo.

Le assunzioni sopra descritte saranno realizzate applicando, ove ne ricorrano le caratteristiche di età, l'istituto contrattuale della Retribuzione Progressiva d'Accesso, che allo scopo si assume di modificare, in termini migliorativi rispetto al CCNL della Formazione Professionale vigente, indicativamente secondo questa progressione economica e temporale:

- 70% al primo anno;
- 80% al secondo anno;
- 85% al terzo anno;
- 100% il quarto anno.

Si precisa, inoltre, che il livello di contrattazione a livello di Ente potrà, nel rispetto dei criteri generali espressi nell'accordo quadro nazionale e nel presente accordo, statuire esclusivamente condizioni di miglior favore sull'istituto contrattuale sopra descritto ed anche su altri istituti contrattuali e di legge collegati.

Si concorda altresì che, nell'ambito di quanto previsto dall'Accordo quadro nazionale del 7 agosto 2015, per quanto riguarda le competenze specialistiche non presenti in organico in Regione Lombardia, è da considerare anche la tipologia dell'esperto/maestro artigiano.

Infine, si concorda che le Parti si impegnano, sempre in base a quanto previsto dall'Accordo quadro nazionale, a verificare la fattibilità dell'istituzione di un registro del personale occupato a livello regionale, tramite la stesura di uno specifico accordo.


Milano, 17 settembre 2015

Per AEF Lombardia

Enrico Millefanti




Paolo Cesana



Diego Montrone

Stefano salina



Per le OO.SS


Claudio Arcari – FLG CGIL Lombardia



Giovanna Muselli – CISL Scuola Lombardia



Andrea Cravotta – UIL Scuola Lombardia



SNALS Confasal rappresentato da Fabrizio Ricci

